

## **AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE**

## PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI CURA ED EDUCAZIONE AQUISIBILI MEDIANTE I BUONI DI SERVIZIO O DI ACCOMPAGNAMENTO

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con deliberazione della Giunta provinciale n. 417 di data 11 marzo 2011, ha stabilito i criteri per la procedura di selezione degli organismi che vanno a costituire l'Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi di cura ed educazione acquisibili mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

L'Elenco dei soggetti abilitati all'erogazione di detti servizi è funzionale all'applicazione del dispositivo dei Buoni di Servizio o di Accompagnamento, che consistono in titoli di spesa rilasciati dalla Struttura Multifunzionale Territoriale "AdPersonam" dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo del Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento e che consentono ai titolari di acquisire, a fronte di un contributo finanziario personale pari almeno al 10% del valore nominale del Buono, servizi di educazione e cura di minori con età fino a 16 anni, o fino a 18 anni nel caso di minori riconosciuti in stato di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 (handicap permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e handicap in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3), in forma complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale. Ciò al fine di migliorare la conciliazione tra occupazioni familiari e lavoro.

Costituiscono Soggetti abilitati all'erogazione di servizi di cura ed educazione riferibili ai Buoni di Servizio o di Accompagnamento i soggetti di seguito classificati:

## A) Nel caso di servizi erogati in favore di minori con età tre mesi – tre anni:

- le Istituzioni pubbliche presenti sul territorio provinciale finalizzate all'erogazione di servizi nel settore della prima infanzia;
- gli organismi privati che operano in regime di convenzione o di appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali nel settore della prima infanzia;
- gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socioeducativi di cui all'articolo 6 bis della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- gli organismi autorizzati a svolgere tali attività da parte del Comune dove si trova la sede operativa di tali Organismi. Il Comune, nelle more di adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002, rilascerà tale autorizzazione previo accertamento che le strutture dove si erogano i servizi siano idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza

(abitabilità, conformità degli impianti, destinazione ad uso esclusivo per l'erogazione del servizio) e che il servizio sia reso con personale in possesso di idonea attestazione di competenza professionale (almeno la metà degli operatori utilizzati deve essere in possesso di attestato di formazione professionale in ambito socio-educativo e/o di cura e assistenza dei minori). Dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, come modificata dalla legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17, i soggetti di cui al presente comma che ricadano nell'obbligo di autorizzazione previsto dall'articolo 11 bis della citata legge provinciale n. 4/2002, devono essere autorizzati ai sensi del precitato regolamento d'attuazione.

## B) Nel caso di servizi erogati in favore di minori con età tre – sei anni:

- le Scuole dell'infanzia equiparate della Provincia di Trento;
- gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 bis della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- gli organismi privati che operano in regime di convenzione o appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali per l'erogazione di servizi di educazione ed animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- gli organismi autorizzati a svolgere tali attività da parte del Comune dove si trova la sede operativa di tali Organismi. Il Comune, rilascerà tale autorizzazione previo accertamento che le strutture dove si erogano i servizi siano idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, conformità degli impianti, destinazione ad uso esclusivo per l'erogazione del servizio) e che il servizio sia reso con personale in possesso di idonea attestazione di competenza professionale (presenza di almeno un coordinatore/responsabile del servizio in possesso di attestato di formazione professionale in ambito socio-educativo e/o di cura e assistenza dei minori e/o titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente);
- le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori con personale in possesso di idonea attestazione di competenza professionale (presenza di almeno un coordinatore/responsabile del servizio in possesso di attestato di formazione professionale in ambito socio-educativo e/o di cura e assistenza dei minori e/o titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente) ed eroganti il servizio in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, conformità degli impianti, destinazione ad uso esclusivo per l'erogazione del servizio);
- gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., che dispongono di personale in possesso di idonea attestazione di competenza professionale in materia (presenza di almeno un coordinatore/responsabile del servizio in possesso di attestato di formazione professionale in ambito socio-educativo e/o di cura e assistenza dei minori e/o titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente) ed eroganti il servizio in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, conformità degli impianti, destinazione ad uso esclusivo per l'erogazione del servizio).
- C) Nel caso di servizi erogati in favore di minori con età 6-16 anni (18 anni nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza):

- le Istituzioni scolastiche autonome pubbliche che operano nell'ambito del primo ciclo di istruzione così come contemplato dalla Legge n. 53/2003;
- le scuole elementari paritarie o autorizzate;
- gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socioeducativi di cui all'articolo 6 bis della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- gli organismi privati che operano in regime di convenzione o appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali per l'erogazione di servizi di educazione ed animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- gli organismi autorizzati a svolgere tali attività da parte del Comune dove si trova la sede operativa di tali Organismi. Il Comune, rilascerà tale autorizzazione previo accertamento che le strutture dove si erogano i servizi siano idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, conformità degli impianti, destinazione ad uso esclusivo per l'erogazione del servizio) e che il servizio sia reso con personale in possesso di idonea attestazione di competenza professionale (presenza di almeno un coordinatore/responsabile del servizio in possesso di attestato di formazione professionale in ambito socio-educativo e/o di cura e assistenza dei minori e/o titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente);
- le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori con personale in possesso di idonea attestazione di competenza professionale (presenza di almeno un coordinatore/responsabile del servizio in possesso di attestato di formazione professionale in ambito socio-educativo e/o di cura e assistenza dei minori e/o titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente) ed eroganti il servizio in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, conformità degli impianti, destinazione ad uso esclusivo per l'erogazione del servizio);
- gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., che dispongono di personale in possesso di idonea attestazione di competenza professionale in materia (presenza di almeno un coordinatore/responsabile del servizio in possesso di attestato di formazione professionale in ambito socio-educativo e/o di cura e assistenza dei minori e/o titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente) ed eroganti il servizio in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, conformità degli impianti, destinazione ad uso esclusivo per l'erogazione del servizio).

Le informazioni sulle modalità di gestione e sulle condizioni contrattuali che regolano i rapporti giuridici fra la Provincia autonoma di Trento ed i Soggetti erogatori di servizi si possono trovare nei Criteri "Modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei buoni di servizio", documento allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 417 di data 11 marzo 2011.

Le istanze e la documentazione richiesta, i cui modelli sono disponibili nello stesso sito Internet, potranno pervenire <u>fino alle ore 12.30 del giorno 30 settembre 2013</u> al seguente indirizzo:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Servizio Europa – Ufficio Fondo Sociale Europeo, Via Romagnoli, 9 II° Piano – 38122 TRENTO, tel. 0461 491 200, fax 0461 491 201.